



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 296 /DA del 11 GIU 2020**

Oggetto: Rimborsso spese legali Dott. Francesco Calderone - Procedimento Penale n° 1281/10 R.G.N.R. – Sentenza n° 2346/17. Corte d’Appello di Messina

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso:**

**Che** l’art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato “Patrocinio Legale” dispone” ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”;

**Che** il Dott. Francesco Calderone, Vice Commissario straordinario dell’Ente, nato a Marineo (Pa), il 07/06/1961, c.f. DFRNGL44D47F553A e residente in Via Vittorio Emanuele, 41 – 90035 Marineo (Pa), è stato iscritto nel procedimento penale n° 1281/10 R.G.N.R. - presso il Tribunale di Messina definito con Sentenza n° 434/13 del 13/03/2013, con condanna del Dott. Calderone, appellandosi alla Corte d’Appello di Messina, definita con Sentenza n° 2346/17 del 13/07/2017, dove è stato assolto perché il fatto non sussiste;

**Che** la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell’assenza di conflitto di interessi;

**Considerato** che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

**Che** con nota acquisita al nostro protocollo con il n° 2366 del 30/01/2020, il legale di fiducia Avv. Paolo Starvaggi chiede di procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Francesco Calderone per complessivi € 39.388,69 giustificate dalle seguenti fatture:

- Ctp Ing. Ruggero Cassata fatt. n° 1/19 del 04/11/2019 per la Consulenza Tecnica di Parte di € 11.756,80 compresa IVA, trasmessa debitamente quietanzata;
- Avv. Paolo Starvaggi fatt. n° 136/15 del 15/12/2015, pari ad € 8.982,35 compresa IVA, per il primo grado e fatt. n° 137/15 del 15/12/2015 pari ad € 10.636,98 compresa IVA , per il secondo grado di giudizio entrambe ai valori massimi della tariffa forense;
- Avv. Francesco Micalizzi fatt. n° 7 del 28/10/2019, pari ad € 5.812,56 IVA compresa , emessa ai valori massimi della tariffa forense;

**Che** con nota n° 10866 del 30/04/2020 è stata trasmessa all’Avv. Starvaggi una nota nella quale si richiede espressamente la modifica delle tariffe applicate ed uniformarle ai criteri di cui alla delibera n° 48/CD del 28/11/2009, con la quale sono state definite le modalità di rimborso delle spese legali ai dipendenti e Amministratori dell’Ente;

Che con PEC del 21/5/2020, l'avv Starvaggi unitamente al proprio assistito Dott. Calderone, hanno accettato la rimodulazione delle parcelli ai valori medi per i legali e per il CTP ad 1/3 della quota del legale per un importo complessivo di 20.559,10 come da dettaglio esposto nella medesima nota, che si allega e che qui si riportano;

- Competenze per l'Avv. Paolo Starvaggi pari ad € 11.335,61 IVA compresa per il primo e per il secondo grado di giudizio entrambe secondo i valori medi della tariffa forese;
- Competenze per Avv. Francesco Micalizzi pari ad € 4.079,09 IVA compresa secondo i valori medi della tariffa forese;
- Competenze per il Ctp Ing. Ruggero Cassata per 5.144,40 per un importo pari ad 1/3 delle spese riconosciute per i legali;
- 

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo n. 48/CD del 27/11/2019 che disciplina le modalità di rimborso delle spese legali ai dipendenti;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate per l'importo complessivo di € 20.559,10;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota del 31/03/2020 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31/07/2020;

**Vista** la nota prot. 14599 del 06/04/2020 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31/07/2020 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 20.559,10 sul cap. 131 del corrente esercizio finanziario;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Francesco Calderone nei procedimenti penali di cui in oggetto e meglio descritti in narrativa, conclusosi con Sentenza n° 434/13, del 13/03/2013 del Tribunale di Messina, e Sentenza n° 2346/17 del 13/07/2017 della Corte d'Appello di Messina, per l'importo di € 20.559,10, tramite bonifico bancario al seguente Iban IT65B0306234210000000109078;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*

*Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi*